

Commissione di Studio O.D.C.E.C. di Perugia*Roberto Politi – Presidente**Anna Maria Baroni**Filippo Mangiapane**Andrea Nataletti**Isabella Ippolita Soldani**Luca Vannucci***Perugia, 23 aprile 2015****RISCOSSIONE – Miscellanea**

La Commissione di Studio dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia si propone di offrire spunti di riflessione e strumenti operativi a beneficio degli iscritti. Con il presente elaborato e raccolta sono state affrontate alcune delle tematiche che ruotano intorno al mondo della riscossione dei tributi

**Indice**

<i>Argomento</i>	<i>Pagina</i>
1. L'Avviso di intimazione: introduzione	2
2. L'Avviso di intimazione - forme di tutela	3
3. L'Avviso di intimazione : l'iscrizione ipotecaria	7
4. La cartella esattoriale: prescrizione e decadenza	8
5. Cosa vuol dire "rendere esecutivo il ruolo"	16
6. Cartelle di pagamento: inosservanza dei termini di decadenza e prescrizione	17
7. L'espropriazione forzata	17
8. L'esecuzione forzata - I cosiddetti "MINI-DEBITI"	19
9. L'esecuzione forzata - Il pignoramento	20
10. L'esecuzione forzata - Vendita beni pignorati	24
11. Liti esecutive	25
12. Liti esecutive - Le opposizioni esecutive	25

13. Liti esecutive - L'opposizione del terzo	26
14. Liti esecutive - Una ipotesi particolare – L'art. 48 bis D.P.R. 602/1973	27
15. La sospensione esattoriale	28
16. Le misure cautelari dell'ente impositore: ipoteca e sequestro conservativo - introduzione	29
17. Generalità sulle misure cautelari	30
18. Misure cautelari - Presupposti per l'adozione delle misure cautelari	33
19. Misure cautelari - Giurisprudenza di merito: rassegna sentenze	36
20. Misure cautelari – Giurisprudenza: riflessioni e note	40



1. L'Avviso di intimazione: introduzione

L'art.50 del D.P.R. 29.09.1973, n.602, prevede che l'espropriazione forzata, ove non sia stata avviata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, debba essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data delle suddetta notifica.

L'art.29, comma 1, lett. e) del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n.122, stabilisce che la notifica del citato avviso venga effettuata anche nel caso di mancato inizio dell'espropriazione forzata entro un anno alla notifica di un avviso di accertamento c.d. "esecutivo" emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del citato art.29, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2010.

Inoltre la notifica dell'avviso di intimazione è prevista anche dall'art.9, comma 3 ter del D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 06.04.2012, n.44, con riferimento agli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.9, comma 3 bis del ricordato D.L. 16/2012.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 17.02.2015, ha sottoposto ad un restyling grafico e di contenuti il modello di avviso di intimazione precedentemente disciplinato da un Decreto Dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate – Ministero delle Finanze del 28.06.1999. In particolare il nuovo format prevede nel frontespizio un prospetto riassuntivo in cui l'Agente della Riscossione dovrà indicare gli estremi identificativi delle cartelle di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso, consentendo così l'utilizzo di

un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti. Inoltre in calce all'avviso vi è l'esplicita previsione dell'indicazione del responsabile del procedimento, oggetto in passato di un cospicuo contenzioso che ha visto spesso prevalere le ragioni dei contribuenti che avevano presentato ricorsi per la violazione dello Statuto del Contribuente a fronte dell'omessa indicazione del nominativo del suddetto responsabile.

Va precisato che l'avviso di intimazione, a mente dell'art.50, comma 3 del D.P.R. 29.09.1972, n. 602, perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data della sua notifica.

2. L'Avviso di intimazione - forme di tutela

Contro tutti gli atti dell'Agente per la riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteca ecc.) si può agire presso l'autorità giudiziaria, al fine di ottenerne l'annullamento.

Le modalità di tale azione dipendono dalla natura del credito. Ed infatti, il sistema della riscossione mediante ruolo è utilizzato per il recupero di somme di natura tanto tributaria (es. irpef, iva) quanto non tributaria (es. multe, contributi inps).

In premessa va notato che l'avviso di intimazione può essere sempre impugnato in relazione a suoi vizi propri (ad es. la mancata notifica della cartella o gli errori nell'indicazione degli importi dovuti), mentre ovviamente non è possibile chiederne l'annullamento facendo valere vizi che si sarebbero dovuti evidenziare nei confronti degli atti prodromici che a loro volta prevedevano a monte un'autonoma impugnabilità.

Se l'intimazione riguarda crediti di natura tributaria, il contribuente dovrà necessariamente adire, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, la Commissione Tributaria Provinciale competente, in quanto l'art. 57 del D.P.R. 602/1973 inibisce espressamente la facoltà di esperire le opposizioni previste dal c.p.c. (art.615 e ss.) per le opposizioni di natura tributaria.

L'art. 26, comma secondo, del D.Lgs. 46/1999 dispone che alle entrate non tributarie non si applica l'art. 57 del D.P.R. 602/1973, per cui le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (sul punto cfr. anche Cass. Civ., Sezioni Unite, 9.11.2009, n. 23667).

Focalizzandosi ora sulle entrate diverse da quelle aventi natura tributaria, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21793; Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, 9498; Cass. civ., Sezioni

Unite, 9 novembre 2000, 1162), avverso la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento sono esperibili, fatta salva l'ipotesi nella quale il contribuente può contestare il merito della pretesa creditoria (si pensi, ad esempio, al caso delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., ove, in caso di mancata contestazione immediata o notificazione del verbale, il contravventore può, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, recuperare lo strumento previsto dall'art. 22 Legge n. 689/81; ovvero, in caso di crediti degli enti previdenziali, ove il contribuente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.L.vo n. 46/99, può proporre, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, opposizione nel merito dinanzi al giudice del lavoro):

a) Il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nei casi in cui si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per fatti originari o sopravvenuti alla formazione del titolo (pagamento intervenuto, annullamento sopravvenuto del provvedimento prodromico all'iscrizione, prescrizione), tenendo presente che l'opposizione all'esecuzione non è soggetta ad alcun termine.

Questa forma di opposizione, prima che sia iniziata l'esecuzione, si propone con citazione dinanzi al giudice competente per materia o valore (giudice di pace o tribunale) e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. (il giudice del luogo in cui si trovano i beni del debitore assoggettabili ad esecuzione).

Il valore si determina dall'ammontare del credito per cui si procede al momento della proposizione della domanda (cfr. art. 17 c.p.c.), la materia dalla natura del credito per cui si procede.

Il Giudice, sussistendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del credito: in questo sussiste una sostanziale differenza rispetto ai crediti di natura tributaria, laddove l'art.60 del D.P.R. 602/1973 dispone che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia il fondato pericolo di grave ed irreparabile danno.

Nei casi in cui l'esecuzione è iniziata, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Anche in questa ipotesi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può sospendere, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza (art. 624 c.p.c.)

Qualora venga accolta l'opposizione, il giudice dichiarerà l'inesistenza del diritto della parte a procedere all'esecuzione. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è impugnabile mediante appello.

b) il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), invece, nei casi in cui si contesti un vizio formale dell'atto o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, ivi compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento.

L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla notificazione dell'atto.

L'opposizione, prima che sia stata avviata l'esecuzione, si propone con citazione dinanzi al giudice indicato dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., ossia il giudice competente sia per materia che per territorio per l'esecuzione (preannunciata). In mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato l'atto.

Quando l'esecuzione è iniziata, l'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Le opposizioni agli atti esecutivi rientrano nella competenza per materia del tribunale e non in quella del giudice di pace, che può essere, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. giudice dell'opposizione, ma mai giudice dell'esecuzione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. IV, 13 luglio 2010, n. 16335; conf. Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2007, n. 6667; Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, 14725).

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è impugnabile mediante ricorso per cassazione.

Per alcuni specifici crediti poi, come accennato in precedenza, esistono azioni speciali che si affiancano alle opposizioni appena descritte.

Specificatamente, nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di un credito nascente da violazione del codice della strada, in aggiunta all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, si può esperire un'azione speciale, attraverso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, presso il giudice di pace competente per territorio. Con questa azione si possono far valere tutti i tipi di vizi e nullità che potrebbero colpire l'atto impugnato. Pertanto, per esempio, la prescrizione può essere fatta valere tanto attraverso questa azione, quanto attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione.

E' prevista una particolare azione anche per i crediti relativi ai rapporti con l' INPS. Si tratta anche in questo caso di un ricorso, da presentarsi presso il Tribunale competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine di 40 giorni. Questo tipo di opposizione, tuttavia, a differenza di quella relativa alle multe, è limitata alle sole questioni inerenti l'iscrizione a ruolo, cioè inerenti il merito della posizione, con esclusione delle questioni relative alla regolarità e legittimità degli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Per tali questioni, quindi, rimane la sola azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Così, per esempio, si può proporre ricorso al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni, avverso un atto dell'Agente, basato su mancato pagamento di somme di pertinenza INPS quando si contesta nel merito la pretesa, ma se si contesta la sola regolarità di tale atto, come avverrebbe per esempio nel caso si contestasse la mancata notifica di una cartella di pagamento, allora si dovrà utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. (Cass. 11 maggio 2010 n. 11338).

Nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di crediti di natura tributaria (es. iva, irpef, tarsu, bollo auto), come già esposto in precedenza, il mezzo per contestare lo stesso è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni.

In particolare, l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:

"Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo".

Quindi, per esempio, non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. **L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni.**

Continuando con gli esempi, non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

La ratio di tali limitazioni, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria.

Tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato D.P.R., in base al quale "*1. Chiunque si ritenga lesa dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni*".

Pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.

3. L'Avviso di intimazione : l'iscrizione ipotecaria

Un tema spesso dibattuto tra gli operatori riguarda la necessità o meno dell'invio dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 D.P.R. 602/73 al fine di poter consentire l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/73.

La Suprema Corte, intervenendo sulla questione, ha affermato, nella sentenza 10234/2012, come tale comunicazione non sia richiesta, fondando la pronuncia sul presupposto che nel caso di iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 D.P.R. 602/73, la stessa non sia preordinata alla esecuzione. Tale interpretazione è stata ribadita dalla medesima Corte di legittimità laddove ha affermato che **il previo avviso contenente l'intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/73** (cfr. Cass. n. 15746/2012, Cass. n. 5385/2013 e Cass. n. 20310/2013).

Nella attuale stesura della norma, la non necessità dell'invio appare più evidente, in quanto, come visto in precedenza, il testo novellato dell'articolo 77 D.P.R. 602/73, prevede, al comma 2-bis: "*l'agente ... è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva*" (e

quindi non notificare l'intimazione di pagamento ex art 50 del D.P.R. 602/73) "contenente l'avviso che in mancanza del pagamento entro il termine di 30 giorni procederà all'iscrizione ipotecaria di cui al 1 comma". Il comma 1 bis del medesimo articolo testualmente recita: "L'Agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito..."; con ciò rendendo evidenti le funzioni di garanzia dell'istituto.

Sull'argomento, si segnala la recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 19668/2014), nella quale la Corte, nel confermare da una parte, la non necessità dell'invio di cui all'articolo 50 del D.P.R. 602/73, prima della comunicazione della iscrizione di ipoteca, **ha altresì specificato come debbano intendersi nulle tutte le ipoteche in precedenza iscritte in assenza di una preventiva comunicazione al contribuente, affermando come l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.** Tuttavia, precisa la Corte, in ragione della natura reale dell'ipoteca, **l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.**

4. La cartella esattoriale: prescrizione e decadenza

La materia in trattazione si presta al recupero di concetti certamente noti che, tuttavia, non è infrequente confondere se non addirittura utilizzare indifferentemente come sinonimi; ci consentirete un piccolo ripasso.

La **prescrizione** è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già acquisito in un determinato tempo, tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (codice civile, art. 2934 e ss.).

La **decadenza** consiste nella perdita della possibilità di acquisire un diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà, il mancato esercizio della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza (codice civile, art. 2964 e ss.).

In parole semplici, qual'è la differenza tra decadenza e prescrizione?

- la **decadenza** avviene prima che il diritto sia acquisito
- la **prescrizione** invece avviene dopo che il diritto è acquisito ma non esercitato,

quindi la decadenza è il termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la prescrizione la sanzione inflitta per non avere esercitato quel diritto già acquisito nei termini.

In questo contesto giuridico la cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.

I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.

I termini di decadenza non possono essere sospesi né interrotti (a differenza dei termini di prescrizione).

In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge (o dall'accordo delle parti).

I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l'estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l'ente creditore non può più chiedere il pagamento né tramite ruolo né tramite altre procedure.

I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell'interruzione, inizia a decorrere *ex novo* il termine di prescrizione.

In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono **diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede.**

Per tale motivo **non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella.** Il termine di prescrizione esiste, ma è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo.

In linea generale e con estrema sintesi, si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso, fatte salve alcune eccezioni, come avremo modo di illustrare nel prosieguo. In particolare per quel che riguarda cartelle esattoriali emesse per la riscossione di crediti erariali o in seguito a sentenza passata in giudicato.

A. TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE PER LE IMPOSTE SUL REDDITO

Termini di prescrizione

I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di **dieci anni** dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente art. 2946 del Codice civile).

In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'art. 2948, numero 4, del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche".

I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "*causa debendi continuativa*", che caratterizza le prestazioni periodiche.

Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283).

Nuovi termini di decadenza

In materia di imposte sul reddito, l'articolo 25 del D.P.R. 602/1973 prevede che **la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:**

1. del **terzo anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, **per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973**, nonché del **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta **per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 917/1986**;
2. del **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione, **per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato DPR numero 600 del 1973**;
3. del **secondo anno** successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, **per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio**.

Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25.

Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106.

Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30 novembre 2005, secondo cui i nuovi termini previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia retroattiva, salvo il particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973, di seguito esposto.

Regime transitorio

Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all'anno 2003.

Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36 bis del DPR numero 600/1973.

In questi casi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 bis, del Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
- del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

B. TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE PER I TRIBUTI LOCALI

Termini di prescrizione

I tributi locali si prescrivono nel termine di **cinque anni** dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile).

L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010.

In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "*prestazioni periodiche*" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 comma 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) – dice la Corte – sono "*elementi strutturali di un rapporto*

sinallagmatico caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso" (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283).

Termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento

Prima della cartella esattoriale, il contribuente deve ricevere un avviso di accertamento motivato (Legge 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, commi 161 e 162).

Fanno eccezione alcuni tributi, quale la TARSU, per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale, non è neppure prevista la notifica dell'avviso di accertamento.

Tributi successivi al 1° gennaio 2007

A partire dal 1° gennaio 2007, per effetto della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.LGS. 472/1997, e successive modificazioni.

Tributi anteriori al 1° gennaio 2007

Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, numero 296. Conseguentemente, per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993), ossia:

- in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza.
- in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l'avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.

Termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo

Dopo l'avviso di accertamento, l'ente creditore iscrive il credito a ruolo. Entro quali termini?

Si ritiene tacitamente abrogato il termine annuale di decadenza previsto per l'iscrizione a ruolo dall'articolo 72 del D.LGS. 507/93.

Tale abrogazione ha effetto dal 1° gennaio 2007, per effetto della entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, numero 296. **Se, dunque, si riceve una cartella per tributi locali relativi ad anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, altrimenti si potrà eccepire la decadenza ai sensi dell'articolo 72 citato, allora vigente.**

Successivamente al 1° gennaio 2007, non rileva la data dell'iscrizione a ruolo.

Termini di decadenza per la notifica della cartella

Dopo l'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo, e' prevista la notifica della cartella esattoriale tramite l'Agente della riscossione. Entro quali termini?

Il Decreto Legge numero 106/2005, che ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. 602/1973, non si riferisce ai tributi locali.

A colmare la lacuna e' intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, comma 163) che ha stabilito:

“Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.

In mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza numero 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui *“il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo”*).

La norma si applica ai rapporti d'imposta “pendenti” al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge (comma 171).

C. TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE PER LE MULTE E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE

Termini di prescrizione

Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di **cinque anni** dalla data dell'infrazione (articolo 28 della Legge numero 689/81: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione").

La corretta notifica del verbale di accertamento (che necessariamente precede la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire *ex novo*.

Termini di decadenza

Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro **due anni** dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge numero 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, per il quale: *"A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo"*.

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di **due anni**, quindi, vale per le "multe" elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.

D. TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE PER I CREDITI CONTRIBUTIVI

Termini di prescrizione per contributi successivi al 1° gennaio 1996

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:

- a) **dieci anni** per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, numero 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, numero 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- b) **cinque anni** per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Termini di prescrizione per contributi anteriori al 1° gennaio 1996

Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1° gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di **cinque anni**, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:

- a) se e' stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il **termine decennale**, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 numero 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 numero 46);
- b) se e' stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per **dieci anni**;
- c) se non e' stato compiuto alcun atto interruttivo, **si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.**

Termini di prescrizione per contributi minori

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in **cinque anni** anche a seguito della legge numero 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si applicano i termini introdotti dalla citata legge numero 335/1995.

Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il termine prescrizione previsto per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge numero 233/1990: il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento

dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Termini di decadenza

Nel procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, l'unico termine di decadenza previsto dalla legge riguarda l'obbligo di rendere esecutivo il ruolo.

In particolare l'INPS ha l'obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo numero 46/99):

- il **31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento**, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;
- il **31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento** per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
- il **31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento** è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.

I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l'1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del D.L. 346/2000).

5. Cosa vuol dire "rendere esecutivo il ruolo"

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. 602/73 il ruolo (ossia l'elenco dei debitori formato dall'INPS dopo la scadenza dei termini di pagamento) è reso esecutivo mediante la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.

La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere riportata nella successiva cartella di pagamento in modo da consentire al contribuente di conoscere e verificare la tempestività dell'adempimento (articolo 25, comma 2 bis, del D.P.R. 602/73, inserito dall'articolo 8, del D.LGS. del 26 gennaio 2001, numero 32).

Questa regola si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001 (articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, numero 32). Una volta reso esecutivo il ruolo, questo viene consegnato all'Agente della riscossione affinché proceda alla notifica della cartella esattoriale, che vale anche come notifica del ruolo. Non è previsto un termine di decadenza per la

notifica della cartella avente ad oggetto crediti contributivi. L'unico termine da rispettare è quindi quello di prescrizione, sopra indicato.

6. Cartelle di pagamento: inosservanza dei termini di decadenza e prescrizione

In caso di inosservanza dei termini di decadenza e prescrizione, si può **contestare la cartella esattoriale eccependo la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo oppure l'estinzione del credito preteso:**

- la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza. In proposito segnaliamo un'altra tesi, secondo cui il mancato rispetto dei termini di decadenza comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo (sistema più favorevole all'ente impositore) rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del Codice di procedura civile, comunque entro i termini di prescrizione del credito. Ad esempio, secondo questa tesi, l'ente creditore, decaduto dalla possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una citazione per l'accertamento e la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute;
- l'estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.

Per contestare la cartella è necessario adire l'Autorità giudiziaria competente, secondo le procedure ordinarie.

ALLEGATO: in calce al presente Studio sono proposte delle tabelle di riepilogo relative a prescrizione e decadenza.

7. L'espropriazione forzata

Cosa succede se il contribuente, che ha ricevuto una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, non paga nei termini oppure non presenta ricorso?

Il ruolo ha valore giuridico di titolo esecutivo; quando il contribuente non paga le somme iscritte a ruolo, il concessionario può sottoporre ad esecuzione forzata i suoi beni.

Sulla natura giuridica dell'esecuzione fiscale si discute se si tratti di una procedura giurisdizionale o di una procedura amministrativa.

L'esecuzione forzata fiscale è disciplinata dalle norme del diritto comune (codice di procedura civile, codice civile e, per l'espropriazione di navi e aeromobili, codice della navigazione), con alcune varianti.

Si tratta dunque di una *species* del *genus* esecuzione forzata ordinaria (Cass. Sez. Un. 5255/1993: *“L'espropriazione immobiliare esattoriale, disciplinata dagli artt. 46 e ss. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce un procedimento esecutivo speciale, che deroga parzialmente alle disposizioni dettate dal codice di procedura civile, ma non si sottrae, in nessuna delle sue fasi, alla giurisdizione ordinaria ed anzi è assoggettato anche a tali disposizioni, ove le stesse non siano espressamente derogate dalle concorrenti norme speciali”*).

Le attribuzioni che, nella procedura esecutiva ordinaria, sono svolte dagli ufficiali giudiziari, sono qui esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Perché la procedura coattiva non sia infruttuosa e, quindi, per individuare i beni da pignorare, gli agenti della riscossione:

a) sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni;

b) sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze (anagrafe tributaria) e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori.

Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 50 comma 1 del D.P.R. n. 602/73, (60 giorni dalla notifica della cartella o 30 giorni dal termine per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo),

l'agente della riscossione può esperire, le seguenti misure cautelari (volte a mettere un “vincolo” giuridico sui beni, pur senza espropriarli):

- iscriverne ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido;
- procedere al fermo dei beni mobili registrati;
- usufruire della procedura di “blocco” del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni, qualora le somme dovute siano superiori a 10 mila euro;

e/o le seguenti misure esecutive (invece, finalizzate all'esproprio dei beni del debitore):

- pignoramento mobiliare;

- pignoramento presso terzi, con la procedura “semplificata” introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013, con la modifica degli artt. 548 e 549 c.p.c; ”,(senza cioè passare dal Giudice per l’esecuzione)
- pignoramento immobiliare.
- ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Va detto, però, che in caso di notifica di accertamento esecutivo, **decorsi 30 giorni dal termine ultimo per l’impugnazione dell’atto, il credito è trasferito all’Agente della Riscossione** (Equitalia), **ma l’eventuale azione forzata è sospesa per un termine di 180 giorni dalla data dell’affidamento agli agenti della riscossione. La data dell’affidamento decorre trascorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto (60 giorni più 30 giorni) oppure 180 giorni in caso di accertamento con adesione (60 giorni più 90 giorni più 30 giorni).**

La norma dispone una sospensione di 180 giorni solo per l’esecuzione forzata, ma non per altre azioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, ad esempio, o l’iscrizione ipotecaria, che potrebbero essere legittimamente intraprese dall’Agente della Riscossione, non essendo prevista una sospensione esplicita in caso di proposizione dell’istanza di sospensione.

L’Agente della Riscossione ha l’obbligo di notificare con una comunicazione preventiva di almeno 30 giorni, l’intenzione di voler procedere con iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento. In questa ipotesi tale termine, di fatto, si sommerebbe ai 30 già previsti per legge, concedendo, presumibilmente, 60 giorni complessivi dal termine ultimo per pagare, per ottenere la sospensiva. Invece, per procedere all’espropriazione, è necessario che siano decorsi sei mesi dalla data di iscrizione di ipoteca.

8. L’esecuzione forzata - I cosiddetti “MINI-DEBITI”

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 introduce la previsione che, in presenza di debiti di importo fino a 2 mila euro, le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali, decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

È poi intervenuto l’articolo 1, commi 544 – 545,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ne ha disposto l’abrogazione, stabilendo, tuttavia, che, **in tutti i casi di**

riscossione coattiva di debiti fino a mille euro non possa comunque procedersi alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Per i crediti di modesto importo viene quindi introdotto un nuovo procedimento informativo per il contribuente i cui costi però restano a carico degli Agenti della riscossione.

L'esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento, vendita e assegnazione del ricavato. Gli Agenti della riscossione, possono procedere, senza l'intervento o l'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, al pignoramento dei beni del debitore fino alla loro successiva vendita.

L'espropriazione forzata prende infatti avvio proprio con il pignoramento, che non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Tuttavia, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella essa dovrà essere preceduta da un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro 5 giorni.

9. L'esecuzione forzata - Il pignoramento

Il pignoramento può essere di tre forme diverse:

- a) mobiliare,
- b) immobiliare,
- c) presso terzi.

A differenza di quanto avviene nella procedura civile ed ordinaria, Equitalia gode di ampi poteri strumentali per individuare i beni da sottoporre ad espropriazione.

Infatti, gli Agenti della Riscossione, come cennato, possono:

- accedere ai dati dell'archivio finanziario presso l'Anagrafe Tributaria;
- accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici;
- per il tramite degli uffici finanziari richiedere accessi, ispezioni e verifiche.

a) Pignoramenti mobiliari

Per quanto riguarda i pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'impresa e alla professione. A questo scopo, il contribuente deve provare che il mezzo – sul quale Equitalia ha preannunciato l'iscrizione del

fermo – è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione. La dimostrazione deve essere data entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.

L'articolo 52, comma 1, lettera d) del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, ("decreto del fare"), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, interviene in materia di pignoramento dei beni strumentali, estendendo le limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, anche alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. La medesima disposizione prevede, inoltre, che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre la tempistica ordinaria, che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia fissato dopo trecento giorni dal pignoramento, per consentire al debitore di continuare a mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo. Nulla vieta all'Agente della riscossione di effettuare un pignoramento dei beni mobili dell'abitazione. Sul punto si è in attesa del decreto del Ministero delle Finanze che dovrebbe stabilire un "paniere" di beni essenziali impignorabili.

b) Pignoramenti immobiliari

L'Agente della riscossione può anche pignorare i beni immobili del debitore come la casa, un terreno, un capannone, ecc.

L'iscrizione di ipoteca è soggetta a procedure e limiti ben precisi, che sono stati modificati nel corso del tempo in seguito a diversi interventi normativi e per verificare la validità di una ipoteca bisogna considerare la normativa vigente al tempo dell'avvenuta iscrizione:

- Ipotecche iscritte tra il 25 maggio 2010 e il 13 maggio 2011 Norma vigente: L. n. 73/2010
Soglia minima: 8.000 euro
- Ipotecche iscritte tra il 13 luglio 2011 e il 1 marzo 2012 Norma vigente: L. n. 106/2011
Soglia minima: 8.000 euro
Soglia minima: 20.000 euro (in caso di abitazione principale + contestazione/contestabilità del credito in giudizio)
- Ipotecche iscritte dal 2 marzo 2012 Norma vigente: D.L. n. 16/2012
Soglia minima: 20.000 euro

La modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell'abitazione principale. Esso opera solo in presenza di quattro condizioni:

- deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore;
- il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera;
- non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);
- il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame.

Questo non vuol dire che l'Agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca sulla casa. L'ipoteca infatti è solo una causa di "prelazione" (ossia di "preferenza" nella distribuzione del denaro derivante dall'asta) nel caso in cui qualche altro creditore metta in moto il procedimento di espropriazione (procedimento che, come detto, in presenza delle quattro suddette condizioni, l'Agente della riscossione non può avviare). Infatti, **il divieto di espropriazione introdotto dal decreto del Fare** (che opera solo nei confronti dell'Agente della riscossione e non di altri creditori privati) **non esclude che l'abitazione principale sia, tuttavia, ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20 mila euro.**

Rimanendo in tema di pignoramenti immobiliari, va sottolineato come sia stato elevato da 20 mila a **120 mila euro** il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l'espropriazione è ammessa: in questi casi, ovviamente, l'espropriazione è possibile solo quando manchino le suddette quattro condizioni.

È inoltre necessario che l'espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

c) Pignoramento presso terzi

Uno strumento sempre più frequentemente utilizzato dall'Agente della riscossione è il pignoramento presso terzi ossia quello con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione. Questo per due ordini di motivi. Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché all'Agente della riscossione è consentito di evitare l'udienza di assegnazione delle somme davanti al Giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati; in questo modo si riducono notevolmente i tempi. Dall'altro lato, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni

particolarmente difficoltose. Pertanto il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero.

Il pignoramento presso terzi comporta l'apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto: così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.

Il sistema delineato nella legge, consente anche all'Agente della riscossione di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l'universo degli operatori finanziari.

L'Agente della riscossione ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private. È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall'anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l'altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.

In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli Agenti della riscossione particolari poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell'attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Tanto, ai fini dell'acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.

Quando avvia il pignoramento presso terzi, l'Agente della riscossione può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell'Agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al Giudice dell'esecuzione (che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria). Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.

In un simile contesto, quindi, il contribuente si vedrà il conto in banca "aggredito" senza neanche arrivare davanti a un Giudice. Sarà solo preventivamente notiziato dalla notifica di un atto di avvertimento, detto "atto di pignoramento".

L'atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore in tale modo:

- si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all'Agente della Riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo

della pretesa (per esempio, se ha pagato la cartella, se quest'ultima si è prescritta o è stata annullata dal Giudice);

- si consente altresì al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al Giudice dell'esecuzione l'atto di pignoramento.

La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile (Art. 72 ter D.P.R. 602/73), che derogano ai vincoli, stabiliti nel codice di rito. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, **l'espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell'ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l'esecuzione**. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto. Dopo le modifiche apportate alla normativa in commento, si è disposto che l'importo dell'ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.

La normativa in materia (art. 48 bis D.P.R. 602/73) le cui modalità di attuazione sono regolate dal D.M.18.01.2008 n. 40, prevede, in capo alle Amministrazioni Pubbliche ed alle società a prevalente partecipazione pubblica, un obbligo di accertare, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 che il destinatario dei pagamenti stessi sia in regola con i versamenti di crediti iscritti a ruolo.

In caso di morosità, devono sospendere i pagamenti e segnalare la circostanza all'Agente della Riscossione porlo in grado di esercitare l'azione

10. L'esecuzione forzata - Vendita beni pignorati

Con l'articolo 10, comma 13-terdecies, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e con l'articolo 52, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 69/2013 ("decreto del fare"), convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, nell'ottica di favorire la relazione con i debitori, è stata attribuita agli stessi la facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale è tenuto ad intervenire nell'atto di cessione, sempreché la cessione

avvenga nei cinque giorni antecedenti il primo incanto, ovvero entro il giorno antecedente alla data stabilita per il secondo incanto.

11. Liti esecutive

Contro il processo esecutivo ordinario, il codice di procedura civile prevede tre rimedi:

- l'opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti esecutivi;
- l'opposizione di terzo, promossa dal terzo che assume di essere proprietario dei beni pignorati (o di avere su tali beni altro diritto reale)⁶⁵. Nella disciplina dell'esecuzione forzata tributaria, è ammessa l'opposizione di terzo, dinanzi all'autorità giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura civile.

Il contribuente dispone dei seguenti mezzi di tutela:

- a) può impugnare il ruolo dinanzi alle commissioni;
- b) può proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario per contestare la pignorabilità dei beni;
- c) può proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario contro i singoli atti esecutivi.

L'Agente della riscossione, nelle cause promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Chiunque si ritenga lesa dall'esecuzione forzata può agire contro il concessionario, dopo il compimento dell'esecuzione, per il risarcimento dei danni. La procedura esecutiva può essere sospesa dal giudice dell'esecuzione alla duplice condizione che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irrevocabile danno.

12. Liti esecutive - Le opposizioni esecutive

La tutela giudiziaria avverso gli atti dell'espropriazione forzata esattoriale

A) atto di pignoramento relativo ad entrate aventi natura tributaria (devolute alla giurisdizione tributaria).

Il contribuente/debitore può impugnare gli atti esecutivi esattoriali (in primis il pignoramento) esclusivamente avanti il giudice ordinario (cfr. art. 2 D.Lgs.n. 546/1992), ovvero il Tribunale quale

giudice dell'esecuzione (cfr. art. 9, comma 2 del c.p.c.). Il contribuente/debitore potrà contestare solo l'effettiva pignorabilità dei beni o la regolarità formale dei singoli atti dell'esecuzione.

La legge (cfr. art. 57 del DPR n. 602/1973) per i crediti di natura tributaria dichiara inammissibili le opposizioni all'esecuzione, ad eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni (cfr. art. 615 c.p.c.) e le opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale della notificazione del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento. Le predette preclusioni si spiegano considerando che tutte le possibili controversie relative all'effettiva sussistenza e/o debenza dell'obbligazione di natura tributaria, nonché quelle relative ai vizi propri della cartella di pagamento, appartengono alla giurisdizione tributaria e, quindi, devono essere proposte solo avanti le Commissioni Tributarie (cfr. Cass. Sent. n.565/2005).

B) atto di pignoramento relativo ad entrate non aventi natura tributaria (non sono devolute alla giurisdizione tributaria).

Il contribuente/debitore può proporre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi nelle forme ordinarie (cfr. art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.46/1999), mediante ricorso al giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 615 comma

2 e 617 comma 2 del c.p.c.), il quale fisserà l'udienza di comparizione delle parti, ordinando all'agente della riscossione il deposito in cancelleria dell'estratto di ruolo e di copia di tutti gli atti dell'esecuzione (cfr. art. 57 comma 2 del DPR n. 602/1973).

13. Liti esecutive - L'opposizione del terzo

Nell'esecuzione esattoriale il "terzo" legittimato a proporre l'opposizione è un soggetto diverso sia dal contribuente/debitore, sia dall'eventuale terzo che abbia acquistato dal contribuente/debitore un bene già sottoposto dall'agente della riscossione ad ipoteca o a fermo. Nell'esecuzione esattoriale, vi è il limite all'esperibilità dell'opposizione di terzo, in relazione ai beni mobili, pignorati nella casa di abitazione, azienda

del contribuente o nei luoghi a lui appartenenti, che abbiano già formato oggetto di una precedente vendita forzata promossa dall'agente della riscossione a carico del medesimo contribuente debitore (cfr art. 58 comma 2 del DP.R. n. 602/1973). Chi acquista dei beni mobili in un'espropriazione forzata esattoriale ha l'onere di non lasciarli nei luoghi appartenenti al contribuente già escusso, pena l'impossibilità di promuovere l'opposizione di terzo. La finalità legislativa è quella di impedire collusioni tra il terzo acquirente dei beni precedentemente

pignorati ed il contribuente (cfr. App.Genova sez I 10/7/2007) Nell'esecuzione esattoriale, a differenza di quella ordinaria, la prova dell'appartenenza dei beni in capo al terzo opponente, può essere offerta solo in via documentale, poiché la prova testimoniale non è ammessa nell'esecuzione esattoriale (per la legittimità costituzionale cfr. Corte Costituzionale sent. n. 351 del 9/10/1998), ed esibendo documenti formati antecedentemente alle date stabilite dalla disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 602/1973. In particolare ex art. 63 del D.P.R. n. 602/1973: la prova documentale deve consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, formata o comunque autenticata in data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta ruolo. Può essere prodotta anche una sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. In particolare ex art. 58 comma 3 del DPR n. 602/1973 : per il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato od in altri luoghi a loro appartenenti, la prova documentale deve consistere in un atto pubblico o scrittura privata di data certa anteriore:

- a) alla presentazione della dichiarazione se prevista o presentata;
- b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo (se non è prevista la dichiarazione o non è stata comunque presentata);
- c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

14. Liti esecutive - Una ipotesi particolare – L'art. 48 bis D.P.R. 602/1973

Si è più volte detto che l'impugnazione dei provvedimenti cautelari od esecutivi del Concessionario non ne sospende la esecuzione e che lo stesso giudice non può disporre la sospensione.

Esiste, tuttavia, una ipotesi, seppur stragiudiziale di sospensione ed è rappresentato dalla proposizione da parte del contribuente, in luogo del ricorso in opposizione, di una istanza di rateazione diretta al Concessionario, la quale sospende la esecuzione delle attività di riscossione sino a quando il pagamento delle rate avvenga regolarmente.

Il provvedimento di rateazione può essere concesso dall'Agente della riscossione anche in presenza di atti di garanzia già iscritti e ne sospende la efficacia; ciò vuol dire che dalla data della proposizione della domanda non andranno a maturare ulteriori interessi di mora semestrale, il debito non si accrescerà e, pertanto, e rammentando che al Concessionario è stato fissato un

limite per la esecuzione di €. 8.000,00 – e nel caso specifico ci stiamo riferendo alle ipoteche - non per la iscrizione ma per la esecuzione, difficilmente in presenza di istanza di rateazione una ipoteca potrà sfociare in una esecuzione immobiliare con vendita in danno del contribuente.

Vi è, tuttavia, una ipotesi in cui tale sospensione non interviene né in presenza di procedura già intrapresa né ne impedisce l'avvio ed è quella prevista dal novellato art. 48 bis del D.P.R. 602/73 – inerente i pagamenti provenienti dalle P.A. – che afferma che le amministrazioni pubbliche (tutte) prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ai 10.000,00 euro verificano, inviando specifica domanda all'Agente della riscossione, se il beneficiario è inadempiente per una cifra pari o superiore ai 10.000,00 euro all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle attività di riscossione forzata diretta.

Ciò vuol dire, in termini pratici, che tale provvedimento è indifferente a qualsivoglia tipologia di sospensione intervenuta, che, trattandosi di pignoramento mobiliare, come precedentemente visto, non è autonomamente impugnabile, non essendo stata prevista dal decreto Bersani o da successive modifiche la possibilità di ricorrere avverso tali procedure, ed a sua volta, una volta intrapreso, non è soggetto a sospensione.

15. La sospensione esattoriale

L'art. 1, commi da 537 a 542, della Legge di stabilità 2013, approvata con L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità per il contribuente di ottenere la sospensione immediata della procedura di riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate agli incaricati della riscossione, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati nella relativa istanza. La nuova norma prevede che il contribuente abbia termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva esattoriale, per presentare al concessionario (l'Agente) della riscossione la domanda di sospensione della procedura, fornendo unitamente a essa idonea documentazione comprovante che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, siano stati alternativamente interessati:

- da prescrizione o decadenza della pretesa tributaria, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

- un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- un provvedimento di sospensione amministrativa della pretesa tributaria comunque concessa dall'ente creditore;
- una sospensione giudiziale, oppure una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- un pagamento, riconducibile al ruolo, effettuato in favore dell'ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza, il concessionario trasmette l'incartamento all'ente creditore, il quale, decorsi ulteriori sessanta giorni, deve dare al contribuente conferma della correttezza della documentazione prodotta unitamente alla domanda, inviando al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio, oppure comunicare allo stesso l'inidoneità dell'istanza a mantenere sospesa la riscossione, dandone pari notizia al concessionario per la riattivazione dell'azione esattiva.

Trascorsi poi duecentoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'ente creditore abbia provveduto a concludere il procedimento, le partite tributarie nella stessa indicate si annullano di pieno diritto e il contribuente è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

16. Le misure cautelari dell'ente impositore: ipoteca e sequestro conservativo - introduzione

Nel nostro ordinamento processuale tributario, quando non si è ancora formato un titolo esecutivo, l'unica disciplina generale, concernente le misure cautelari in favore della pubblica amministrazione, è quella contenuta nell'art. 22 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che, a tutela del credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti del contribuente, ha previsto un particolare procedimento per la concessione, in favore della stessa Amministrazione Finanziaria, dell'ipoteca e del sequestro conservativo.

L'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 è stato oggetto di interessanti modifiche normative che ne hanno radicalmente cambiato il volto. Infatti, il Legislatore è intervenuto, in un primo momento, con i commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, con i commi da 8-bis a 8-quater dell'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

17. Generalità sulle misure cautelari

L'art. 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come integrato dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e da quanto previsto dall'art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 disciplina espressamente la materia delle misure cautelari fiscali.

Ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell'art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ente impositore può chiedere, con apposita istanza indirizzata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale competente, l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni stessi, per ottenere garanzie dei crediti riguardanti le imposte e i relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.

Le misure cautelari a favore dell'Amministrazione finanziaria costituiscono, quindi, una forma di garanzia del credito tributario che l'ente impositore può richiedere in presenza di determinate circostanze e che vengono concesse al termine di un sommario procedimento giurisdizionale.

A tale proposito, giova operare una distinzione netta sulla natura e sulle caratteristiche specifiche fra misure cautelari in favore del contribuente e misure cautelari a favore dell'Amministrazione finanziaria:

- le prime sono dirette a paralizzare un atto del fisco (la cartella esattoriale, il ruolo, l'avviso di accertamento);
- le seconde - come si vedrà di seguito - sono volte a costituire garanzie reali a tutela dei crediti dell'Amministrazione finanziaria.

Le misure cautelari che possono essere richieste dall'Amministrazione Finanziaria sono, in base all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, l'ipoteca e il sequestro conservativo.

In particolare:

- l'iscrizione di ipoteca ha il fine di costituire una prelazione, attribuendo all'Amministrazione Finanziaria il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta

con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa tributaria. Sono ipotecabili: i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall'art. 2810 c.c. ;

- il **sequestro conservativo ha il fine di evitare che i beni del contribuente accertato vengano dispersi facendo venir meno la garanzia per il Fisco**. In sostanza consiste nel blocco dei beni del debitore, il quale non può più liberamente disporre, pena l'applicazione di sanzioni penali. In ordine al tipo di beni sequestrabili non sussistono limitazioni; infatti, ai sensi dell'art. 671 c.p.c. , possono essere oggetto di sequestro: i beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera), beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l'azienda.

Le due misure cautelari possono essere chieste congiuntamente, nel caso in cui l'adozione di uno solo dei due strumenti non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria, secondo una valutazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio tributario richiedente.

Come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, tali misure possono essere richieste in presenza del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, rimettendo i relativi poteri al giudice tributario.

Più specificamente, le misure cautelari:

- a norma dell' art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, possono essere richieste in presenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione e, comunque, dopo la loro notifica al contribuente
- a norma dell'art. 27, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 185/2008, possono essere richieste anche a tutela di crediti risultanti da atti di accertamento in genere, laddove vi sia pericolo per la loro riscossione.

Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle misure cautelari in esame, va sottolineato che, con l'introduzione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, onde evitare un utilizzo arbitrario della tutela cautelare, il Legislatore ha previsto l'intervento deliberativo della Commissione Tributaria.

In particolare, l'art. 22 del suddetto decreto legislativo prevede due distinte procedure da seguire: una "ordinaria" e l'altra a carattere "straordinario" o d'urgenza.

In base alla **prima procedura** – **quella "ordinaria"** - (art. 22, comma 1, D.Lgs. 472/1997), la misura cautelare deve essere chiesta al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale nella cui

circoscrizione ha sede l'Ufficio finanziario o l'ente che ha emesso o ha la competenza ad emettere (nel caso in cui il titolo sia il p.v.c.) il provvedimento con il quale viene accertato il tributo o viene contestata e/o irrogata la sanzione.

L'istanza deve essere motivata e, pertanto, deve contenere l'indicazione:

- del titolo in base al quale si procede,
- dei presupposti di fatto e di diritto che fondano il fumus e il periculum,
- della somma per la quale si intende procedere,
- della misura cautelare che si richiede
- dei beni oggetto del provvedimento richiesto.

In particolare, l'Ufficio richiede:

l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

E' utile sottolineare che, sebbene entrambe le misure che possono essere richieste abbiano la medesima finalità cautelare, le stesse comportano differenti conseguenze nell'ambito della sfera patrimoniale del contribuente. E infatti:

- l'ipoteca costituisce una misura di mera garanzia del credito erariale;
- il sequestro conservativo realizza un concreto spossessamento del bene di proprietà del contribuente.

Le istanze volte ad ottenere la misura cautelare devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

L'assenza della notifica o l'invalidità della stessa rende inammissibile il ricorso in relazione alla parte o alle parti interessate da quel vizio.

Il Presidente della Commissione Tributaria adita, una volta decorso il predetto termine di venti giorni, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

La Commissione decide con sentenza, come tale soggetta ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, dunque, all'appello e al successivo ricorso per cassazione (cfr. Cass., sez. trib., sentenza 26 novembre 2007, n. 24527).

La **seconda procedura** - **quella a carattere “straordinario” o d’urgenza** - (art. 22, comma 4, D.Lgs. 472/1997), deve adottarsi - appunto - nel caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, che dovrà essere dimostrato dall’Ufficio. In tal caso il Presidente della Commissione tributaria, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato contro il quale è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

18. Misure cautelari - Presupposti per l’adozione delle misure cautelari

Con riferimento ai presupposti per la richiesta di adozione delle misure cautelari in oggetto, va rilevato che la norma di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 472/1997 testualmente recita: “.....l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.....”. Ebbene, l’articolo sopra citato non richiama esplicitamente i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ma dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la concessione dell’ipoteca fiscale o del sequestro conservativo sia ammissibile solo se ricorrano contestualmente i seguenti presupposti:

- il “*fumus boni iuris*”, ossia l’attendibilità o sostenibilità della pretesa tributaria;
- il “*periculum in mora*”, ossia il fondato timore, da parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito.

Di conseguenza, la valutazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* deve essere effettuata congiuntamente e deve riguardare profili di pari dignità e la mancanza di uno solo di tali requisiti impedisce di ottenere la cautela richiesta. Il giudice tributario, infatti, deve valutare la fondatezza del credito azionato.

Per quanto riguarda il **primo presupposto** - **fumus boni iuris** -, occorre dire che non vi sono particolari aspetti da segnalare in quanto si può fare riferimento alla sua tradizionale considerazione.

Il creditore procedente deve fornire la prova del proprio credito che, tuttavia, in sede di sequestro conservativo non deve consistere nella dimostrazione piena ed assoluta del diritto per il quale si chiede il provvedimento di cautela. È sufficiente che l'esistenza del credito sia dimostrata con un'indagine sommaria, restando poi riservata ogni verifica ed accertamento alla successiva fase di merito. In altri termini, nel procedimento cautelare in questione non occorre che il creditore procedente provi pienamente l'esistenza e l'ammontare del credito ma può limitarsi ad offrire al giudice elementi che lo convincano della sua probabile esistenza [Trib. Napoli 23 marzo 2009].

Come è stato affermato in giurisprudenza è sufficiente che il credito sia "verosimile" o probabile. Tuttavia, ciò non ha impedito alla dottrina e alla giurisprudenza di precisare che il giudice sia tenuto a valutare con rigore gli elementi di prova "in considerazione delle gravi conseguenze connesse al provvedimento di sequestro, per modo che questo deve essere negato quando il materiale probatorio acquisito non sia idoneo a giustificare il giudizio di verosomiglianza e probabilità del credito"[Cantillo-Santangeli, Il Sequestro conservativo nel processo civile, Milano, 2003; 84. In giurisprudenza Cass. 11 marzo 1987, n. 2523, in Giust. civ. mass., 1988, 197]. Nei suddetti limiti l'onere della prova è, dunque, del creditore che richiede la misura cautelare in questione.

Al riguardo, merita di essere evidenziata la giusta e precisa considerazione che la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito nella Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010.

In particolare, la Circolare fornisce delle chiare e puntuali indicazioni a seconda dell'atto attraverso il quale viene formulata la contestazione al contribuente.

Infatti, l'Amministrazione finanziaria fa presente che, qualora si agisca sulla base di un provvedimento impositivo, anche se il titolo per chiedere le misure cautelari è rappresentato dallo stesso atto formale, è necessaria una puntuale ed esauriente motivazione della richiesta. Pertanto, gli Uffici dovranno porre particolare cura e attenzione nel motivare le proprie istanze.

Nel caso in cui si proceda, invece, sulla base di un processo verbale di constatazione, l'Ufficio, oltre ad indicare il titolo in forza del quale richiede l'adozione delle misure cautelari, deve analiticamente evidenziare anche le ragioni che stanno a fondamento della pretesa e ogni altra circostanza che possa supportarla, quale, ad esempio, l'accertamento in sede penale di fatti comprovanti la violazione.

Inoltre, la Circolare ricorda che, qualora le misure cautelari vengano richieste sulla base di un processo verbale di constatazione, le stesse perdono efficacia, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 472/1997, se nel termine di 120 giorni dalla loro adozione non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione sanzioni.

Per quanto concerne il **secondo presupposto** - *periculum in mora* – si osserva quanto segue.

L'attuale definizione del "periculum in mora", in piena sintonia con quanto previsto dall'art. 671 c.p.c., individua esattamente il pericolo nel fondato timore, da parte dell'Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito.

Il pericolo di perdere la garanzia deve essere attuale e deve essere fondato su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale e non basato semplicemente su generici apprezzamenti psicologici e personali.

In particolare, il “*periculum in mora*”, deve essere valutato con riferimento sia a dati oggettivi, quali ad esempio l’entità della pretesa erariale, sia a dati soggettivi, ossia con riferimento ai comportamenti del debitore, da cui possa evincersi la volontà di sottrarsi all’esecuzione, depauperando in tal modo il patrimonio.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. III, n. 6460 del 17 luglio 1996 e sez. II, n. 2139 del 26 febbraio 1998) ha statuito che il requisito del *periculum in mora*, nel caso specifico del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio.

In ogni caso, vanno individuati comportamenti indizianti successivi agli accertamenti e non quegli stessi comportamenti che sono stati posti alla base degli stessi accertamenti. Invero, la medesima condotta se può legittimare l’accertamento tributario, non può al contempo legittimare quel “*quid pluris*” che è il provvedimento cautelare (cfr. Cass., sez. trib., sentenza 26 novembre 2007, n. 24527).

E’ l’Amministrazione Finanziaria che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che fondano il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* e deve anche fornire la prova di tali elementi nel giudizio tributario, dimostrandone la sussistenza.

Anche con riferimento a questo secondo e centrale presupposto è opportuno segnalare quanto chiarito e precisato dall’Agenzia delle Entrate sempre nella già citata Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria mette in rilievo che l’evidenziazione del c.d. *periculum in mora* deve essere adeguatamente circostanziata nella richiesta e deve scaturire da un’approfondita ed attenta analisi della situazione del debitore-contribuente; l’adozione delle misure cautelari, così come la scelta di quelle che si intende adottare, deve, infatti essere improntata a prudenza, sia in ragione degli effetti che queste misure hanno sulla tutela dell’interesse erariale, prima ancora che sia divenuto certo, liquido ed esigibile, sia per le implicazioni che le stesse determinano sul patrimonio dei contribuenti.

Dopo questa precisazione la Circolare rimarca, inoltre, che il pericolo per la riscossione deve essere attuale e non solo potenziale, e il comportamento del debitore deve essere valutato in base a fatti non equivoci, desumibili, ad esempio, dai pregressi comportamenti negoziali e processuali e dall'effettuazione di atti di dismissione.

19. Misure cautelari - Giurisprudenza di merito: rassegna sentenze

Dopo aver esposto i tratti più salienti dell'istituto delle misure cautelari fiscali, merita di essere segnalata la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito chiamata in questi anni ad applicare l'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.

Orbene, sono numerose le pronunce con le quali è stata negata agli Uffici finanziari la possibilità di procedere all'adozione delle suddette misure cautelari. I giudici di merito, infatti, fondano le loro decisioni proprio sulla considerazione per cui non è stata fornita la prova del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito che, invece, deve essere offerta con dati oggettivi ed indici soggettivi riguardanti il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore da basare su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale.

In particolare, i giudici di merito si sono espressi, ponendo un freno all'utilizzo di uno strumento molto pregiudizievole per il contribuente, con le seguenti pronunce:

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. II, n. 333 del 9 ottobre 2012: “.....Nel caso affrontato dalla sentenza l'Ufficio si è limitato ad affermare di ritenere che sussista fondato timore per l'Amministrazione Finanziaria di perdere il proprio credito, omettendo di supportare con dati oggettivi tale affermazione, sottraendosi quindi all'onere motivazionale generalizzato per ogni provvedimento, alla cui osservanza viene espressamente richiamato anche dalla Circolare ministeriale del 14 luglio 2000, n. 25.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. II, n. 321 del 9 ottobre 2012: “.....Nel caso in esame l'Ufficio non ha fornito alcuna prova del "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito"; avrebbe dovuto, invece, fare riferimento a dati oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, ed a indici soggettivi, concernenti il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, sez. I, n. 715 del 12 dicembre 2011: “.....Il periculum in mora, cioè la esistenza di un concreto pericolo per il creditore di perdere le proprie garanzie, si ha qualora il contribuente disperda il proprio patrimonio. Spetta all'ufficio dimostrare che il contribuente ha posto in essere o è in procinto di porre in essere atti di disposizione o, altrimenti, comportamenti tali da sottrarre beni dal proprio patrimonio mettendo a rischio il credito vantato dall'erario, non essendo sufficiente l'uso di affermazioni convenzionali.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Liguria Savona, sez. I, n.71 del 10 maggio 2011: “.....Gli uffici dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 472/1997, possono chiedere al presidente della Commissione tributaria, con apposita istanza motivata, l'adozione di misure cautelari, in presenza di violazioni tributarie accertate di cui è provato il fondamento giuridico (fumus boni iuris) e in relazione alle quali sussista il fondato timore di perdere la garanzia del connesso credito erariale (periculum in mora).....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. II, n. 58 del 10 febbraio 2011: “.....La richiesta di misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 deve essere motivata con riferimento al fondato timore di perdere la garanzia del credito, non essendo sufficiente l'uso di affermazioni convenzionali.....”; “.....Il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito non può essere basato su apprezzamenti psicologici e personali, ma su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale. Gli indici di solvibilità e di indebitamento vanno, peraltro, valutati alla luce di altri elementi quali gli assets del bilancio o il comportamento dei debitori.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso, sez. III, n. 86 del 3 agosto 2010: “.....Occorre ad avviso della Commissione, per configurare il periculum in mora, anche l'allegazione di comportamenti della contribuente stessa, tesi al depauperamento mediante vendita dei beni immobili, e non il mero sospetto che possano essere posti in essere; e il Giudice tributario deve fondare la propria decisione su una valutazione basata su un prudente ampliamento del concetto di perdita di garanzia del credito, temperato da considerazioni determinate da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del contribuente, in rapporto proporzionale all'ammontare dell'obbligazione tributaria, e da elementi soggettivi, riguardanti il reddito del debitore nella contingente situazione finanziaria.....; “.....Non vale ad integrare il

requisito del periculum in mora occorrente per l'autorizzazione del sequestro conservativo o dell'ipoteca previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la generica menzione, da parte dell'Ufficio finanziario, dell'entità dell'obbligazione tributaria, della morosità pregressa del contribuente, del suo inadempimento ad altre iscrizioni a ruolo e dell'inottemperanza nel versamento dei ratei di una dichiarazione integrativa, essendo necessari concreti elementi che provino l'esistenza di specifici comportamenti dello stesso contribuente volti ad occultare o depauperare il proprio patrimonio.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. I, n. 326 del 21 giugno 2010: “.....Nel richiedere l'adozione di misure cautelari l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare con elementi obiettivi il fondato timore di perdere la garanzia del credito tributario fatto valere.....”; “.....Il requisito del "periculum in mora", necessario ai fini della concessione delle misure cautelari per la riscossione delle sanzioni, può ritenersi sussistente solo quando l'Ufficio fornisca la prova del "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito", facendo riferimento a dati oggettivi e a indici soggettivi, concernenti il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore. In buona sostanza, il timore per essere fondato non può essere basato su apprezzamenti psicologici e personali, bensì su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale, che non possono ravvisarsi nel caso, come quello di specie, in cui l'Ufficio nella richiesta di sequestro conservativo faccia mero riferimento agli indici di solvibilità e di indebitamento della società, senza, tuttavia, indicare il valore dei beni oggetto della misura cautelare, né precisare quali siano, in concreto, i comportamenti della società volti a far perdere la garanzia del credito.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari, sez. XXII, n. 209 del 18 maggio 2010: “.....Il termine di 120 giorni spirato il quale i provvedimenti cautelari sono caducati in mancanza di adozione dell'atto impositivo decorre dalla data della sentenza che accorda la misura. Il giudice del merito investito della domanda cautelare deve verificare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, non potendo la pronuncia limitarsi al rinvio agli atti di verifica od alla contestazione delle asserite violazioni della disciplina tributaria ovvero alla sproporzione tra il patrimonio del contribuente e l'entità della pretesa creditoria in questione. E' devoluto all'Erario l'onere di dimostrare l'esistenza del "fondato timore" per la garanzia del credito.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Liguria Genova, sez. III, n. 28 del 28 gennaio 2010: “.....Deve respingersi l'istanza di misure cautelari, ex art. 22, D.Lgs. n. 472/1997, formulata dall'Amministrazione finanziaria laddove non siano specificati i motivi a sostegno della ricorrenza dei relativi presupposti, fumus boni iuris e periculum in mora, essendo insufficiente la mera indicazione del credito tributario asseritamente vantato ed i beni sui quali far gravare le misure richieste.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano, sez. I, n. 521 del 1 ottobre 2009: “.....Affinché l'Amministrazione finanziaria possa richiedere il sequestro conservativo dei beni del contribuente, è necessario, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, che vi sia "il timore di perdere la garanzia del proprio credito". Tale presupposto si concretizza solo dopo che l'Ufficio abbia portato a termine tutte le operazioni di sua competenza, che nella realtà si traducono nella necessaria notifica al contribuente dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale (ora di pagamento), ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso, sez. IX, n. 70 del 12 agosto 2009:L'accoglimento della richiesta di applicazione delle misure cautelari in relazione alla disposizione di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 472/1997 è subordinato alla sussistenza della verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora da ritenersi infondato in presenza di un patrimonio del contribuente costituito da immobili.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Calabria Cosenza, sez. I, n. 431 del 5 novembre 2007: “.....La misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è istituito volto ad assicurare all'ente impositore il soddisfacimento del credito costituito dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Conseguentemente, non solo l'Amministrazione finanziaria non è facoltizzata ad estenderne la portata ad altri crediti ma incombe su di essa l'onere della prova del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" - rappresentato dalla manifesta sproporzione fra l'esiguità del patrimonio del contribuente/debitore e l'entità del credito vantato a titolo di sanzioni.....”;

Sentenza Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce, sez. I, n. 456 del 28 settembre 2007: “.....L'istanza di applicazione delle misure cautelari di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 presuppone articolata e precisa motivazione in ordine ai presupposti del *fumus boni iuris*, costituito dagli elementi di fatto e di diritto dai quali desumere - in via sommaria - la fondatezza della pretesa tributaria fatta valere in sede di accertamento, e del *periculum in mora*, rappresentato dal fondato timore di perdere il credito. Laddove l'Amministrazione finanziaria disattenda tale obbligo ovvero con alleghe condizioni necessarie e sufficienti per suffragare l'istanza la stessa deve essere respinta.....”.

20. Misure cautelari – Giurisprudenza: riflessioni e note

L'istituto del sequestro conservativo è stato pensato dal legislatore ed applicato dalla giurisprudenza come uno strumento di rilievo non indifferente a disposizione del creditore per l'adeguata tutela del proprio credito. Tuttavia, la sua incisività deve essere coordinata con una serie di precisazioni di cui la stessa giurisprudenza sembra tener conto nella prassi e che anche il provvedimento qui in commento ha applicato.

Si è correttamente affermato che il giudice dovrebbe distaccarsi da principi o frasi divenuti ormai uno "stereotipo" e verificare, in concreto, l'esistenza di fatti nei quali ravvisare il *periculum in mora*.

In particolare, è stato oggetto di attenzioni e di precisazioni anche da parte della giurisprudenza il principio secondo il quale la sproporzione tra il credito fatto valere e il patrimonio del debitore giustifica l'emissione del provvedimento di sequestro conservativo e ciò perché ci si è resi giustamente conto che la sua applicazione tout court porterebbe a risultati iniqui con pregiudizio delle ragioni di debitori, tenendo ovviamente conto che il sequestro conservativo è, comunque, misura invasiva.

Va premesso che è pacifico che l'esistenza di una cattiva situazione economica rappresentata dalla presenza di decreti ingiuntivi, protesti, ipoteche, pignoramenti, può essere posta a fondamento della richiesta cautelare ex art. 671 c.p.c..

Soprattutto nei crediti derivanti da azioni di responsabilità contro amministratori o sindaci o da atti di *mala gestio* dove di frequente il credito fatto valere dal curatore o dal creditore è di valore rilevante (In tema di responsabilità di amministratori si rinvia a Bonelli, *Gli amministratori di S.p.A.* a dieci anni dalla riforma del 2003, Torino, 2013, 1 ss. Si rinvia anche a *Orientamenti della sez. VIII*

civile del Trib. Milano, luglio 2012, ivi riportata, in Appendici di Materiali), l'astratta affermazione dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto al preteso credito non può essere considerata automaticamente un sintomo del *periculum*.

Affermare che il debitore con un patrimonio non sufficiente a coprire il debito giustifica di per sé l'emissione della misura cautelare rischia di risolversi in una petizione di principio ed introduce una sorta di differenza tra debitori possidenti e debitori non possidenti che finisce con il discriminare i debitori a prescindere dall'origine del credito. È come dire che il debitore che abbia un'inferiore capacità patrimoniale ha una maggiore propensione alla dissipazione di quanta non ne possa avere il debitore possidente (Fabiani, cit., 3658. Cass. 23 aprile 1958, n. 1338, cit.).

È stato correttamente argomentato (Trib. Milano 18 aprile 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.) anche dalla recente giurisprudenza di merito che il solo criterio della sproporzione tra il debito e il patrimonio del debitore conduce a risultati non convincenti posto che esso comporterebbe l'emanazione di provvedimenti di sequestro nei confronti di soggetti non possidenti con il risultato che il sequestro potrebbe servire a ben poco o non sarebbe la misura adatta alla soddisfazione del credito; mentre, per altro verso, detto criterio porterebbe a non emettere il provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di persone particolarmente possidenti le quali, comunque, al momento di pagare potrebbero rendersi insolventi.

Pertanto, la sproporzione tra il credito e il patrimonio del debitore è circostanza che deve essere accompagnata da altri elementi che facciano temere atti di depauperamento (Cass. 23 aprile 1958, n. 1338).

L'ordinanza qui in commento ha pienamente condiviso il rischio di un'ingiustificata differenziazione tra debitori basata esclusivamente sulle capacità patrimoniali di ciascuno ed ha richiamato tale argomentazione.

Occorre, quindi, che il giudice svolga un'attenta e concreta valutazione dei fatti che giustificano la presenza del requisito del *periculum in mora* e che non si fermi all'ammontare del credito fatto valere ed al patrimonio del debitore al fine della concessione del provvedimento di sequestro.

Si è poi correttamente aggiunto da parte della dottrina che la valutazione del giudice deve essere, oltre che concreta, anche globale dell'intera posizione del debitore. Infatti, solo una valutazione globale consente al giudice di verificare se sussista o meno il presupposto del *periculum*. In tal senso potrebbe capitare che comportamenti che, isolatamente considerati possono essere

qualificati elementi tali da indurre il giudice ad emettere automaticamente un provvedimento di sequestro, andranno invece valutati alla luce di altri elementi. Ad esempio la vendita di singoli beni che di per sé è un atto di dispositivo, non assume le qualifica di *periculum* se tale vendita viene attuata all'interno di un programma di ristrutturazione del debito.

Il giudice dovrà quindi tener conto di altri elementi che possono desumersi dal comportamento del debitore e soprattutto dalla vicenda da cui nasce il credito. Un criterio che il giudice dovrà prendere in considerazione è il comportamento del debitore intercorrente tra l'acquisizione della conoscenza della potenziale esistenza del debito e la proposizione dell'azione cautelare. Se in tale periodo non sono stati compiuti atti sospetti, il provvedimento di sequestro conservativo deve essere negato.

La necessità che il giudice compia una valutazione complessiva e concreta del comportamento del debitore e vagli attentamente e rigorosamente i fatti, non limitandosi semplicemente a prendere atto dell'importanza del credito, è una direttiva seguita dalla giurisprudenza di merito. Essa non si ferma ad un'applicazione astratta di principi, che seppur corretti nella loro enunciazione, poco si attagliano ai vari casi concreti ma analizza complessivamente l'intera fattispecie.

Applicando questi principi la giurisprudenza ha affermato che "la circostanza che la parte debitrice si spogli di un bene costituente l'unico cespite nel suo patrimonio facilmente assoggettabile ad esecuzione forzata non può, in sé considerata, ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del *periculum in mora* previsto quale requisito per l'autorizzazione del sequestro conservativo" (Trib. Milano 8 luglio 2004, in Giur. it., 2005, 574).

Da un esame dei precedenti giurisprudenziali emerge che il rigore nella verifica dell'effettiva esistenza dei presupposti per l'emissione della misura cautelare è avvertito nelle fattispecie in cui il credito da proteggere deriva proprio fattispecie di *mala gestio* di organi sociali così come anche di recente è stato affermato.

Il requisito *periculum in mora* è stato oggetto di svariati interventi da parte della giurisprudenza che ne chiarito portata e contenuto.

Costituiscono principi giurisprudenziali indiscussi o *ius receptum* le affermazioni secondo le quali il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi relativi al patrimonio del debitore che da elementi soggettivi riguardanti il comportamento di quest'ultimo.

Gli elementi oggettivi concernono la situazione di depauperamento del patrimonio del debitore che può essere desunta dalla sua composizione qualitativa e quantitativa in relazione al valore del

credito e dal compimento di atti disposizione che possono diminuirlo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo rendendo difficile la soddisfazione del credito. Il caso tipico è la concessione di diritti reali di garanzia sui beni del debitore.

Secondo la giurisprudenza (Cass. 17 luglio 1996, n. 6460, in Arch. civ., 1997, 284; Cass. 17 giugno 1998, n. 60142; Cass. 29 ottobre 2001, n. 13400, in Giust. civ. mass., 2011, 1811.) costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo "il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra il patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tenere conto che è insufficiente la sussistenza della idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito nel momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito stesso".

La giurisprudenza ha poi avuto modo di chiarire che la sproporzione tra il credito vantato e il patrimonio del debitore integra il requisito del *periculum in mora* (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13400, cit.; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2081, in Rep. Foro it., Voce Sequestro conservativo, giudiziario e convenzionale, 27, 2002).

Non è poi necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore essendo sufficiente il pericolo che ciò si realizzi (Cass. 28 aprile 1982, n. 2459, in Giust. civ. mass., 1982; Cass. 9 gennaio 1987, n. 69, in Giust. civ. mass., 1987; Cass. 9 febbraio 1990 n. 902, in Rep. Foro it., Voce cit., n. 4, 1991; Cass. 17 luglio 1996, n. 6460, cit.).

La giurisprudenza ha precisato che le cattive condizioni economiche del debitore giustificano la concessione del sequestro conservativo solo se sopravvenute al sorgere del credito . È stato precisato che "dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono che in materia contrattuale il *periculum in mora* debba sorgere da eventi posteriori alla nascita del diritto di credito di cui si chiede tutela e non piuttosto da situazioni a questo coeve o anteriori" . Tuttavia, tale principio non può valere nel caso in cui il debitore abbia fraudolentemente occultato le proprie condizioni patrimoniali e per i crediti nascenti da fatto illecito.

Gli elementi soggettivi vengono poi ricondotti a comportamenti del debitore sia processuali che extra processuali dai quali si possa desumere che esso, al fine di sottrarsi al pagamento o vanificare l'azione esecutiva, pone in essere atti di dispositivi del proprio patrimonio idonei a provocare l'eventuale diminuzione o, comunque, facciano presumere l'eventuale infruttuosità dell'eventuale esecuzione.

La giurisprudenza ha ritenuto che costituissero comportamenti rilevanti per il rilascio del provvedimento di sequestro le difese meramente dilatorie dirette al solo fine di ritardare l'adempimento dell'obbligazione (Cass. 9 febbraio 1965, n. 201, in Giur. it., 1966, I, 468; App. Milano 14 novembre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 460; Trib. Trani 3 agosto 1995, in Giur. it., 1996, I, 574; Trib. Napoli 23 marzo 2009).

Anche se va poi precisato che la mera volontà del debitore di non adempiere all'obbligazione non può di per sé sola giustificare la concessione della misura cautelare in quanto si finirebbe per fare un uso improprio di tale istituto giuridico, vale a dire il suo utilizzo come misura coercitiva. Pertanto, anche la volontà del debitore di non adempiere deve sempre essere accompagnata da elementi che lascino intuire o presumere una situazione, anche eventuale, di depauperamento del patrimonio del debitore (Cass. 12 novembre 1984, n. 5691, in Rep. Foro. it., Voce cit., n. 13, 1984; Cass. 10 agosto 1988, n. 4906, in Rep. Foro. it., Voce cit., n. 30, 1988).

La giurisprudenza ritiene poi che, al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione del sequestro conservativo, gli elementi oggettivi e soggettivi attinenti al requisito del periculum in mora possono anche essere presenti in via alternativa o, comunque, che non devono essere simultaneamente presenti .

Infine, è stato affermato che, non è sufficiente ad escludere il requisito del periculum la circostanza che il debitore sia assicurato come ad esempio può avvenire per i rischi professionali nel caso di responsabilità degli amministratori. Va poi aggiunto che, in tali casi ed a prescindere da una verifica sui massimali, potrebbe esservi il dubbio che la copertura assicurativa operi con riferimento ad alcune irregolarità.

Alla luce di quanto sopra esposto, può facilmente concludersi che l'istituto delle misure cautelari rappresenta uno strumento, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, estremamente incisivo ma allo stesso tempo delicato. Infatti, l'attuale sistema delle misure cautelari sotto certi aspetti potrebbe risultare insufficiente per lo stesso ente creditore, mentre sotto altri aspetti potrebbe essere eccessivamente gravoso per il contribuente.

Da qui la necessità di un utilizzo "responsabile" delle misure cautelari pro fisco, rimesso sia alla prudenza degli uffici finanziari, sia all'attento vaglio del giudice tributario, in maniera tale da poter creare il giusto equilibrio tra salvaguardia dell'interesse fiscale e tutela del contribuente.

<u>TERMINI DI PRESCRIZIONE</u>		
Oggetto del diritto	Termine	Note e riferimenti
<i>Avvisi di accertamento</i>	<p>Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; • quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione (6). <p>La stessa disciplina è contemplata per l'Iva e per l'Irap</p>	In caso di denuncia penale per reati tributari i termini raddoppiano
<i>Cartelle di pagamento termine per la notifica</i>	<p>L'Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'Iva, notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica; • quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; • secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo 	
Cartella di pagamento Prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> • per le imposte sui redditi e per l'Iva, opera il termine decennale; • per i tributi locali, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, opera il termine 	la prescrizione della cartella dovrebbe seguire quella del tributo a cui si riferisce non essendoci novazione

	<p>quinquennale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le sanzioni, opera il termine quinquennale; • per le somme accertate da sentenze passate in giudicato, opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura. 	
Sanzioni Tributarie	La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,	
Contributi Inps	L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.	
Diritti Camerali della Camera di Commercio	10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice civile	
Diritto al rimborso errato versamento	Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73, Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni dell' articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi	
Contestazione vizi su acquisti di beni	Contestazione: 8 giorni dalla scoperta Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e segg. c.c.	Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l'acquirente e' un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu' avanti).
Tasse di Concessione Governativa (es. sui	L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni	

cellulari)	decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641	
Bollo auto, tasse automobilistiche	3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82	
Ici	<p>In base all'art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell'imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:</p> <p>Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e' regolare.</p> <p>Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e' infedele, incompleta o inesatta.</p> <p>Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e' omessa</p>	
Tarsu / Tia	<p>3 anni se e' stata presentata la denuncia</p> <p>4 anni se non e' stata presentata la denuncia</p> <p>Art.71 Dlgs 507/93</p>	
Multe auto	L'art.28 della Legge 689/81 , stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.	
Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza	10 giorni lavorativi, art.64 d.lgs.206/2005	

Assegno Bancario	<p>L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune - assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso - assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione e' di un altro continente).</p> <p>trascorso il termine l'assegno non e' piu' protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento, e colui che ha emesso l'assegno - traente - puo' revocare l'ordine di pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l'assegno non puo' piu' essere incassato.</p>	
Reati tributari	<p>6 anni - Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni (8 anni vedi a margine) giacché ai sensi del nuovo art. 157 del codice penale "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre 2005, n.251</p>	<p>per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di un terzo e quindi passano a 8 anni, modificato dal DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. "manovra di Ferragosto"), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.</p> <p>nulla cambia per</p> <ul style="list-style-type: none"> · omesso versamento di ritenute certificate; · omesso versamento IVA; · indebita compensazione; · sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. <p>per i quali la prescrizione resta di 6 anni</p>

Diritto di recesso su acquisto pacchetti viaggio sottoscritti a distanza	10 giorni lavorativi, d.lgs.79/2011 Allegato1 art.32 e d.lgs.206/2005 art. 64	
Diritto di recesso su contratti bancari, assicurativi e finanziari sottoscritti a distanza	14 giorni, art.67 duodecies d.lgs.206/2005	
Diritto di recesso su contratti di credito al consumo (prestiti personali, finanziamenti per l'acquisto di beni, carte revolving, etc.)	14 giorni, art.125-ter d.lgs.385/93	
Diritto di recesso su contratti di multiproprieta'	14 giorni, art.73 d.lgs.206/2005	
Diritto di recesso da una polizza vita	30 giorni dalla firma	
Contestabilita' estratti conto bancari	60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93.	Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto e' di 10 anni.
Vizi su beni acquistati da consumatori	Per contestare: due mesi dalla scoperta Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto	
Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi)	6 mesi, art.2954 c.c.	E' il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore puo' richiedere il pagamento del vitto e

di alloggio con o senza pensione).		dell'alloggio.
Assegni (azioni di regresso).	6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933)	Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell'assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata fatta contro di lui.
Rate di premi di assicurazioni	1 anno, art.2952 c.c.	Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e' servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
Diritti derivanti da contratti di assicurazione	1 anno, art.2952 c.c.	Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall'evento; Per le assicurazioni della responsabilita' civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato; Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda piu' avanti) il termine e' di due anni.
Diritto alla provvigione dei mediatori	1 anno, art.2950 c.c.	Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.
Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi)	1 anno, art.2955 c.c.	Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un mese il termine e' di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione. N.B. Se invece dell'insegnante, si paga una retta a una scuola o istituto a cadenza regolare (es., pagamento mensile), la prescrizione è di 5 anni.

Iscrizioni a scuole e palestre private	1 anno, art.2955 c.c.	
Compensi degli ufficiali giudiziari	1 anno, art.2955 c.c.	
Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)	1 anno, art.2951 c.c.	A decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
Vizi e difformita' di lavori in genere e contratti d'opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.)	Contestazione: 8 giorni Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c.	Riguarda vizi di esecuzione o di conformita' (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico.
Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio)	Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro.	Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98.
Conservazione scontrini d'acquisto	Dipende, minimo 2 anni.	Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c. Il termine piu' indicativo, pero', e' quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo' spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi. Quando lo scontrino e' legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo' arrivare anche a cinque anni.
Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli	2 anni dall'evento, art.2947 c.c.	Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu' lunga, si applica quella.

Contestazione danni e vizi su contratti di appalto	Denuncia entro 60gg dalla scoperta; Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c.	La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera.
Contestazione danno da prodotti difettosi	3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg.	Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e' stato messo in circolazione. Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e' di 5 anni.
Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)	3 anni, art.2956 e 2957 c.c.	Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo' decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc	3 anni, art.2961 c.c.	E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti. Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate. Per gli ufficiali giudiziari il termine e' di 2 anni.
Cambiali (tratte e paghero')	3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933	A decorrere dalla scadenza. E' il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza spese").
Bollo auto, pagamenti e rimborsi	3 anni dalla scadenza	E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali

		<p>provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benché vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es. sentenza corte costituzionale n.311/2003).</p> <p>Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.</p>
Acquisti in genere	Almeno 5 anni	<p>Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni. Il termine parte dalla data di scadenza e riguarda fatture commerciali (art.2948 c.c.).</p> <p>Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti la prescrizione è di un anno (art.2955 c.c.)</p>
Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonché tutto ciò che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno.	5 anni, art.2948 c.c.	<p>A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di 10 anni.</p>
Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione	5 anni, art.2948 c.c.	<p>Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.</p>
Spese condominiali	5 anni, art.2948 c.c.	
Contravvenzioni stradali	5 anni, art.209 del codice della strada.	<p>A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di</p>

		cinque anni.
Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo	5 anni, art.2947 c.c.	
Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali	5 anni, art.2948 c.c.	Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero', e' bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.
Interessi su obbligazioni pecuniarie	5 anni, art.2948 c.c.	Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile.
Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%).	5 anni	Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).
Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)	5 anni	Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).
Contributi INPS	5 anni	Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.
TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni)	decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5 anni. termine di prescrizione cartella: 10 anni.	Cinque anni e' l'attuale termine - massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Il termine di

		conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e' comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).
Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori	10 anni dal compimento della prestazione	Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
Canone RAI	10 anni dalla scadenza	Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell'anno in cui va corrisposto il canone.
Vizi e difetti su immobili	Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c.	E' il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario